

PROTOCOLLO DI INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA
L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
E
LA GUARDIA DI FINANZA

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, denominata "Autorità") e la Guardia di finanza (di seguito, anche il "Corpo"), congiuntamente indicate anche come le "Parti",

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "*Approvazione del codice di procedura penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", che ha istituito l'Autorità competente per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle attività volte a tutelare, nel settore dei servizi di pubblica utilità, gli interessi dei consumatori e a promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 10, il quale stabilisce che i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono considerati pubblici ufficiali;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), in base al quale l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 20, lettera a), che abilita l'Autorità a richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 2, comma 20, lettera b), il quale prevede che l'Autorità effettui controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonché del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), in base al quale l'Autorità può irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza, da parte di soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri; in caso di reiterazione delle violazioni, l'Autorità ha la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

- l'articolo 2, comma 22, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 2, comma 27, che attribuisce all'Autorità autonomia organizzativa, contabile e amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*” e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2;

VISTO il Regolamento recante la disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21, comma 19, che ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici, individuate all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231, e che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, negli altri settori già di competenza (elettricità e gas);

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, che ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento, estese alla regolazione delle tariffe di cessione del calore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; in tale ambito, l'Autorità esercita, altresì, i poteri di controllo, ispezione e sanzione, previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, negli altri settori già di competenza (elettricità, gas e servizi idrici);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*Regolamento generale sulla protezione dei dati*”);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'articolo 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitare con gli stessi poteri e principi fino ad allora applicati negli altri settori già di competenza (elettricità, gas, servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento), come fissati dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, trasformandone la denominazione in Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente il “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, S.O., di approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 12 maggio 2023, 201/2023/A di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità;

VISTA la circolare n. 340000/3121 (edizione 2011) del Comando Generale della Guardia di finanza - Ufficio Ordinamento, concernente le “*Funzioni dei Reparti Speciali*”, aggiornata con la circolare n. 122951/3102 del 28 aprile 2015 del citato Comando Generale - Ufficio Ordinamento, concernente la “*Revisione organizzativa dei Reparti Speciali*”;

VISTA la circolare n. 181980/3102 del 18 giugno 2018 del Comando Generale della Guardia di finanza – Ufficio Ordinamento, concernente la “*Revisione organizzativa dei Reparti Speciali*”, con la quale è stato soppresso il “*Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico*” ed è stato istituito il “*Nucleo Speciale Beni e Servizi*”, nell'ambito del quale è stato previsto il “*Gruppo Energia e Sistema Idrico*”, successivamente ridenominato “*Gruppo Energia e Ambiente*”, con provvedimento n. 115536/2023 del 14 aprile 2023 dello stesso Comando Generale, quale referente nei rapporti con l'Autorità;

TENUTO CONTO del Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 dicembre 2005;

CONSIDERATA la reciproca volontà di rinnovare la collaborazione, a tutela degli interessi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, corrispondendo alle funzioni di garanzia della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, da parte dell'Autorità, e a quelle di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di finanza, in linea di continuità con la positiva esperienza maturata, derivante dall'attuazione del precedente Protocollo di Intesa;

CONSIDERATO che, anche a seguito delle suindicate modifiche del quadro normativo di riferimento, gli ambiti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza sono stati progressivamente estesi;

CONSIDERATO che le attività svolte d'intesa devono essere adeguate al rinnovato quadro normativo di riferimento, che disciplina i compiti e le attribuzioni del Corpo della Guardia di finanza e dell'Autorità;

RITENUTO opportuno individuare principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la citata collaborazione, nei seguenti termini:

Articolo 1 (Finalità della collaborazione)

1. La Guardia di finanza collabora con l'Autorità per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.
2. In particolare, la Guardia di finanza collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, svolge studi e indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sopra richiamate.
3. La Guardia di finanza collabora con l'Autorità, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di settore, nonché nei limiti delle rispettive competenze istituzionali fissate dall'ordinamento vigente.
4. L'attività di collaborazione è sviluppata, in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'economia e delle finanze, mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché con gli obiettivi assegnati all'Autorità dal proprio Collegio, secondo le linee programmatiche concordate annualmente.

Articolo 2 (Referenti)

1. Il Presidente dell'Autorità e il Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di finanza, previa condivisione con il Comando Generale del Corpo, individuano le linee strategiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.
2. Per l'attuazione del Protocollo, sono individuati, quali referenti:
 - a) per l'Autorità:
 - 1) il Direttore della Direzione Accountability e Enforcement, per gli aspetti programmatici;
 - 2) il Responsabile dell'Unità Controlli e Ispezioni, per gli aspetti operativi;
 - b) per la Guardia di finanza:

- 1) il Comandante Unità Speciali, per gli aspetti programmatici, in base alle direttive strategiche fissate nei termini di cui al comma 1;
- 2) il Comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi, per gli aspetti operativi.

Articolo 3 **(Esecuzione degli accertamenti)**

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1:
 - a) le attività di controllo e ispezione dell'Autorità, connesse con l'esercizio delle proprie funzioni, da svolgere con il supporto della Guardia di finanza, sono stabilite nell'ambito di un programma numerico annuale, definito d'intesa tra l'Autorità e il Comando Unità Speciali;
 - b) i controlli e le ispezioni, sia programmati che straordinari, sono disposti con apposita deliberazione dell'Autorità e sono svolti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi, che può avvalersi della Componente territoriale del Corpo, d'intesa e previa espressa richiesta formulata dall'Autorità, con la corrispondenza di cui al successivo comma 2;
 - c) la Guardia di finanza collabora con l'Autorità per lo svolgimento degli accertamenti richiesti, nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori della Divisione Energia (settore energia elettrica e settore gas, mercati energia all'ingrosso, mercati *retail* e infrastrutture), del Segretariato Generale (tutela dei consumatori, vigilanza, sanzioni e contenzioso), nonché, compatibilmente con le priorità istituzionali, nei settori della Divisione Ambiente (servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati);
 - d) il Nucleo Speciale Beni e Servizi collabora con l'Autorità anche nell'effettuazione degli accertamenti concernenti l'adempimento del versamento del contributo di funzionamento, a cura dei soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 21, comma 19-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 6 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 24-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1), nonché dall'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2. Per lo svolgimento dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, l'Autorità inoltrerà specifica lettera di richiesta al Nucleo Speciale Beni e Servizi, recante l'indicazione:
 - a) degli estremi del provvedimento dell'Autorità che dispone l'accertamento;
 - b) dei soggetti sottoposti all'attività ispettiva;
 - c) delle sedi, degli impianti, degli uffici e degli altri eventuali luoghi presso i quali dovrà svolgersi l'attività;
 - d) del giorno e dell'ora di inizio dell'attività;
 - e) delle sanzioni applicabili, in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - f) della Direzione alla quale dovrà essere trasmessa la documentazione relativa all'accertamento.

3. Nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi esibiscono la richiesta di cui al comma precedente al soggetto sottoposto all'accertamento, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
4. Gli accertamenti, di norma svolti congiuntamente dal personale dell'Autorità e dai militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi, possono essere effettuati, previa espressa richiesta, anche direttamente dai militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi e degli altri Reparti del Corpo all'occorrenza attivati da parte dello stesso Nucleo, eventualmente affiancati da personale incaricato o delegato dall'Autorità.
5. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi cura la raccolta della documentazione acquisita nel corso delle attività di controllo e ispettive e la trasmette all'Autorità, unitamente al verbale delle operazioni compiute e agli esiti degli accertamenti eventualmente svolti direttamente, ai sensi del precedente comma 4.

Articolo 4 **(Scambio di informazioni)**

1. Con riferimento anche a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, la Guardia di finanza mette a disposizione le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in proprio possesso, che presentino profili di potenziale interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, tenuto conto del quadro normativo vigente, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio e secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
2. L'Autorità mette a disposizione gli esiti delle istruttorie originate dalle attività di controllo e ispettive condotte ai sensi dell'art. 3, comma 4, sia in forma congiunta, sia in via autonoma, da parte dei militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi o dei Reparti del Corpo interessati su segnalazione del medesimo Nucleo, e comunica periodicamente le sanzioni irrogate, nonché le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione.
3. I Reparti della Guardia di finanza, per il tramite del Nucleo Speciale Beni e Servizi, comunicano all'Autorità gli esiti delle attività operative condotte in via autonoma o a seguito dell'interscambio informativo di cui ai commi 1 e 2, qualora emergano elementi di specifico interesse della stessa, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio.
4. La trasmissione delle informazioni di cui ai precedenti commi è effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e in modalità cifrata con password di decifratura condivisa su diverso canale di comunicazione, salvo diverse modalità da concordarsi.

Articolo 5 **(Cooperazione formativa)**

1. Le Parti possono promuovere e organizzare iniziative formative e informative, anche in modalità *e-learning*, come corsi, convegni e seminari, nelle materie d'interesse comune e utili alle finalità del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practice* e la condivisione delle esperienze maturate.

2. L'attività formativa di cui al comma 1 è svolta compatibilmente con i piani di formazione approvati dall'Autorità e dalla Guardia di finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 6 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo Regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 101 del 2018, dal decreto legislativo n. 51 del 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui agli articoli 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 4 è effettuata avendo cura di assicurare adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra le parti, previo specifico accordo tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che stabilisca in dettaglio adeguate modalità tecniche di condivisione delle informazioni, anche mediante l'utilizzo di idonei sistemi di cifratura, sotto il profilo della riservatezza dei dati e in relazione allo stato dell'arte delle relative tecnologie.

Articolo 7 **(Disposizioni amministrative)**

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, sono a carico dell'Autorità.
2. Tali oneri possono essere:
 - a) rimborsati finanziariamente dall'Autorità, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alla medesima con periodicità trimestrale, mediante:
 - 1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale utilizzando il codice IBAN IT37C0100003245BE00000001NY, per la successiva riassegnazione in virtù dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469, avendo cura di indicare la seguente causale: "Contributo elargito alla Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
 - 2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;

- b) in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dagli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).
- 3. L'Autorità, su richiesta del Nucleo Speciale Beni e Servizi o in caso di oggettive ragioni di urgenza, può sostenere direttamente le spese per la mobilità e le esigenze logistiche dei militari del Nucleo operanti fuori sede.
- 4. Il presente Protocollo disciplina le richieste di rimborso relative all'attività di collaborazione svolta su richiesta dell'Autorità che risultino non ancora definite alla data della sua sottoscrizione.
- 5. Nella prospettiva di assicurare ogni incrementale proficuità dell'azione di collaborazione prevista dal presente Protocollo, l'Autorità può fornire materiali, mezzi e servizi.
- 6. Sono a carico dell'Autorità eventuali ulteriori oneri finanziari necessari allo svolgimento di attività di collaborazione della Guardia di finanza su richiesta dell'Autorità secondo modalità particolari da concordare.

Articolo 8 (Comunicazione)

- 1. Nei rapporti con gli organi di stampa l'Autorità valorizza l'attività di collaborazione prestata dal Corpo.

Articolo 9 (Invarianza finanziaria)

- 1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Durata, integrazioni e modifiche)

- 1. Il presente Protocollo:
 - a) sostituisce integralmente il Protocollo di Intesa siglato in data 19 dicembre 2005;
 - b) ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
 - c) può essere integrato con eventuali, separati accordi attuativi e modificato d'intesa tra le Parti firmatarie, anche prima della scadenza, per tenere conto di nuove disposizioni normative incidenti sulla materia o di contesti rilevanti che possano emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di definire e meglio precisare singoli aspetti, strumenti e modalità esecutive;



Guardia di finanza

- d) può essere prorogato, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza.

Roma

per

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

F.to digitalmente
Il Presidente
Dott. Stefano Besseghini

per

LA GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Andrea De Gennaro